



0017605/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROPRIETA'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11121/2014

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 17605

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C1

- Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente - Ud. 04/06/2015
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11121-2014 proposto da:

PIETRO, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso lo
studio dell'avvocato DONATO M, rappresentato e
difeso dall'avvocato CATERINA ;
- ricorrente -

contro

2015
1478 FALLIMENTO COSIMO n. 3492/83, p.iva
, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO

rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO

;

- *controricorrente* -

nonchè contro

GIUSEPPE,

BARBARA,

CESAREA MARIA ANITA,

MARIA,

CATERINA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 73/2014 della CORTE D'APPELLO DI ~~USCUE~~
SEZ.DIST. DI ~~di~~ TARANTO, depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato CATERINA), difensore del
ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
e delle difese esposte ed ha chiesto la rinnovazione
dei termini di notifica del ricorso;

udito l'Avvocato RUGGERO), con delega
dell'Avvocato PIETRO I depositata in
Cancelleria il 13 maggio 2015 difensore della
resistente, che si è riportato agli atti depositati e
si è opposto alla richiesta del ricorrente di
rinnovazione dei termini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.





Fallimento Cosimo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto notificato il 18.05.2004 Pietro conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Taranto, Giuseppe e Barbara nonché Caterina – quali eredi del germano Cosimo (deceduto in Roma il 27.3.82), oltre gli altri germani Cesarea e Mari: , chiedendo, con riferimento ai beni relitti dal padre Giuseppe (nato il 28.11.1908 e deceduto ab intestato il 29.11.1973), che fosse accertato e dichiarato che egli, per effetto della scrittura privata del 27.12.1979 (c.d. convenzione di divisione), era proprietario esclusivo dei fabbricati con annesso cortile ubicati in Lizzano, identificati in catasto al fg. 6, p.lla 66, p.lla287 sub1 e 287 sub 2 e p.lla 288, con relative pertinenze; ovvero che egli avesse comunque usucapito detti immobili, con trascrizione della sentenza e vittoria delle spese.

Si costituiva in giudizio il solo Fallimento di Cosimo e rimanevano contumaci gli altri convenuti; il fallimento contestava la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto, essendo ad esso inopponibile ex art. 45 L.F. e art. 2914 c.c. la menzionata scrittura privata, mai trascritta, del 27.12.1979, nè sussistendovi i presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda di usucapione dei beni stessi.



Con sentenza n. 1655/2008 il Tribunale di Taranto rigettava le domande proposte dall'attore ed accoglieva la riconvenzionale della curatela, regolando in vario modo le spese di lite.

2- Avverso la sentenza proponeva appello Pietro ribadendo l'opponibilità al fallimento della scrittura privata del 27.12.1979 che a suo avviso aveva natura di controdichiarazione relativa al simulato atto pubblico di divisione redatto in data 8.11.79 con il quale erano stati divisi tra gli eredi i beni relitti del defunto genitore Giuseppe deceduto ab intestato nel 1973. Sosteneva l'appellante che, l'immobile *de quo*, sito in Lizzano, già adibito a stabilimento vincolo, assegnato con l'atto pubblico a Cosimo in realtà, per effetto di simulazione relativa in parola, era stato assegnato dai condividenti ad esso appellante Pietro come emergerebbe dall'indicata scrittura privata del 27.12.1979.

Costituitasi la curatela del Fallimento, l'adita Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 73/2014 depositata in data 14.2.2014, rigettava l'appello e per l'effetto confermava la sentenza impugnata.

La corte territoriale sosteneva che tale scrittura privata non poteva ritenersi alla stregua di una «controdichiarazione!» trattandosi invece di un nuovo atto dispositivo, non trascritto, come tale inopponibile ai sensi dell'art. 45 L.F. alla massa dei creditori del fallito, avuto riguardo anche al disposto di cui all'art. 2643 c.c. circa gli effetti della trascrizione degli atti immobiliari. In ogni caso dovevano ritenersi prescritti i diritti fatti valere dall'attore con la sua domanda



diretta ad opporre la simulazione al fallimento, atteso che, trattandosi di simulazione relativa era soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a differenza della simulazione assoluta che è invece imprescrittibile; né infine vi erano i presupposti per l'ipotizzato acquisto della proprietà per usucapione atteso che, con la redazione dell'inventario, il curatore fallimentare aveva preso in consegna i beni ereditari, assumendone la loro custodia, per cui Pietro nel corso della procedura fallimentare non poteva aver usucapito gli immobili; di conseguenza erano inammissibili i capitoli di prova per testi dedotti su tale specifico punto .

3- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Pietro sulla base di 4 mezzi ; la curatela del Fallimento resiste con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese. Sono state depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLE DECISIONE

1a- In via preliminare si rileva che appare infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto l'impugnazione è stata tempestivamente proposta. Contrariamente all'assunto del controricorrente la notifica del ricorso era stata attivata con la presentazione all'ufficiale giudiziario non il 6.5.2014, bensì il 4.4.2014, quindi tempestivamente.

Al riguardo questa S.C. ha stabilito : "A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 ed, in particolare, dell'affermazione, dalle stesse scaturente, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante



e per il destinatario, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sull'assunto che il medesimo non sia stato notificato nel termine dei sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. **qualora la parte ricorrente abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario entro l'anzidetto termine ...** " (Cass. Sentenza n. 24702 del 21/11/2006).

1b- Passando all'esame del ricorso, con il 1° motivo l'esponente deduce la violazione degli art. 1414 e 2704 c.c. e censura la sentenza laddove il giudicante ha ritenuto che la scrittura privata del 29.12.79 integrasse una modifica del contratto di divisione originariamente stipulato con atto pubblico e quindi non fosse opponibile al fallimento per mancata trascrizione anteriormente alla dichiarazione del fallimento stesso. Invece, secondo l'esponente, la scrittura privata in questione è una controdeklarazione di mera scienza, senza alcun carattere negoziale e poteva essere conclusa anche successivamente al contratto cui accedeva; tale dichiarazione potrebbe costituire confessione stragiudiziale, per cui può ben essere opponibile al fallimento.

2- Con il 2° motivo: si denuncia la violazione di cui all' art. 1362 c.c. e si espone che la scrittura privata de qua, va interpretata alla stregua di un atto ricognitivo dell'accordo simulatorio intervenuto tra le parti nell'atto di divisione in questione e avendo valore di confessione stragiudiziale nei confronti di Cosimo rende opponibile tale dichiarazione al fallimento.



I due motivi - congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi - non sono fondati.

Intanto sussistono profili d'inammissibilità, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della scrittura privata del 27.12.79 in omaggio del principio dell'autosufficienza del ricorso.

In secondo luogo, le dedotte violazioni di legge implicano un apprezzamento di fatto come tale riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità stante la motivazione della sentenza, congrua, coerente e immune da vizi logici e giuridici, con riferimento alla natura giuridica della scrittura privata in esame (Cass. n. 327 del 12/01/2010).

La corte distrettuale ha infatti ritenuto – con una serie di argomenti logico-giuridici ineccepibili - che tale scrittura non poteva costituire una controdeklarazione, trattandosi invece di un nuovo atto dispositivo, non trascritto, e dunque inopponibile al fallimento ai sensi dell'art. 45 L.F. e dell'art. 2643 c.c. circa gli effetti della trascrizione degli atti.

3- Con il 3 motivo viene dedotta la violazione falsa applicazione degli artt. 948 e 1422 c.c. in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere con la domanda dall'attore volta ad opporre la simulazione al fallimento, sostenendo che trattandosi di simulazione relativa è soggetta a prescrizione ordinaria decennale a differenza della simulazione assoluta che è invece imprescrittibile.



La censura può ritenersi assorbita avendo la corte del tutto esclusa la simulazione; del resto si tratta di censura ad una *ratio decidendi* subordinata, e dunque irrilevante.

4- Con il 4° motivo si denuncia la violazione degli artt. 1158,1165,1167, 2727, 2729 c.c. Contesta l'affermazione della corte territoriale secondo cui con la redazione dell'inventario il curatore fallimentare avesse preso in consegna i beni ereditari, assumendone la ~~bu~~ custodia. Per tale non condivisibile motivo la corte aveva poi ritenuti inammissibili i mezzi di prova da lui dedotti al fine di accertare l'intervenuta usucapione.

il ricorrente sostiene invece di essere stato l'effettivo possessore dei beni in questione; aveva infatti sempre avuto l'accesso diretto su tutti gli immobili dello stabilimento, anche direttamente dalla sua abitazione, sin dalla morte del padre nel 1973 o comunque dal 1979 per effetto della divisione ereditaria "simulata", egli si era trovato nella piena disponibilità dei beni che possedeva pubblicamente "alla luce del sole" uti dominus : condizione questa accettata anche dagli altri coeredi proprio per effetto degli accordi intercorsi. Osserva peraltro che non vi sono stati atti interruttivi del possesso, tali non essendo né la trascrizione di pignoramento, né gli atti della curatela fallimentare ex art. 42 LF, né il curatore fallimentare, sin dalla dichiarazione di fallimento (16.02.1983) aveva mai compiuto alcun atto diretto o indiretto volto a sottrarre gli immobili a Pietro , solo in data 27.04.2004 il curatore con una nota gli contestava la legittimità della detenzione dei beni.



La doglianza appare fondata.

In effetti l'accordo divisorio intervenuto tra i fratelli di cui alla ricordata scrittura privata (che qui può venire in rilievo solo come fatto storico) farebbe ritenere che si trattasse effettivamente di possesso e non di detenzione.

Si osserva inoltre che non sembra potere avere efficacia interruttiva la mera redazione **dell'inventario dei beni del fallito**, senza la materiale apprensione dei beni stessi da parte del curatore; nella fattispecie, la circostanza che il curatore non avesse il possesso (materiale) dei beni in questione, trova conferma nel fatto che, proprio per porre fine all'occupazione degli immobili da parte di Pietro, venne chiesto ed ottenuto dal fallimento il sequestro conservativo dei beni nel 2005.

La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 19/11/1997) .

Sul punto questa S.C. si è così espressa : "Poiché la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 r.d. n. 267/1942 , anche se comunemente definita spossessamento, **comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, il fallimento non costituisce una causa interruttiva del possesso.** (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005)



Poste tali considerazioni, tenuto conto del quadro istruttorio acquisito, non appare corretta la decisione della corte territoriale di non ammettere le prove per testi dedotte dal ricorrente ai fini dell'usucapione.

5- Conclusivamente: rigetta i primi 3 motivi del ricorso; accoglie il 4° motivo; deve di conseguenza cassarsi la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce, la quale si pronuncerà sulla base dei suddetti principi, ammettendo in ipotesi le deduzioni istruttorie avanzata dall'odierno ricorrente.

P.Q.M.

rigetta i primi 3 motivi del ricorso; accoglie il 4° motivo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.

In Roma li 4 giugno 2015

IL CONSIGLIERE REL.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

IL PRESIDENTE

(dott. Luigi Piccialli)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 04 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI